



Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Genova
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio composto dai seguenti magistrati:

Dott. Luigi Costanzo	Presidente
Dott. Roberto Braccialini	Giudice Rel.
Dott. Lorenza Calcagno	Giudice

a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al nr. 2011 12673 tra le parti:

ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO (CLASS ACTION)
(c.f.97010850150) elettivamente domiciliata in GENOVA Via
Assarotti, 5/1 16122 GENOVA nello studio dell'avv. AFFERNI
VITTORIO che la rappresenta e difende

PARTE ATTRICE

Contro

MOBY SPA (c.f. 04846130633), elettivamente domiciliata in
GENOVA VIA CECCARDI, 4/30 16100 GENOVA nello studio
dell'avv. CELLE PIERANGELO che la rappresenta e difende

PARTE CONVENUTA
e altre PARTI

Viste le difese introduttive delle parti e le note autorizzate sulla tematica dell'ammissibilità della domanda, sentite in merito le parti all'udienza del 28.9 u.s.;

Rilevato che ai fini dell'esame preliminare di ammissibilità occorre tenere presente la particolare prospettazione delle parti attrici, strutturata in termini di esistenza di un unico accordo limitativo della concorrenza, efficace in un'area territoriale che andrebbe dalla Liguria alla Toscana fino al Lazio mentre, in Sardegna, interesserebbe l'intera parte nord orientale;

Rilevato che, rispetto a tale genere di impostazione, non può ritenersi allo stato una dimostrata estraneità di alcuno dei vettori convenuti ai mercati rilevanti che si riferiscono a tali contesti territoriali, sui quali una tale intesa avrebbe prodotto i suoi risultati;

Rilevato che l'acquisizione di elementi informativi ulteriori, tratti dal procedimento amministrativo in corso presso AGCOM, come pure del provvedimento



che entro ragionevole lasso di tempo esaurirà l'indagine sui medesimi profili tariffari che rilevano in questa sede, appare di estremo rilievo per una più compiuta delibazione dei presupposti di ammissibilità dell'azione di classe. Da tale attività in corso è lecito ritenere infatti che deriveranno rilevanti spunti in ordine alla posizione delle parti convenute; circa i mercati rilevanti per la verifica sull'esistenza o meno di intesa restrittiva; sulle tipologie di offerte commerciali da prendere a riferimento per un'analisi comparativa degli aumenti tariffari; sul preciso momento di variazione dei prezzi; sulle cause ed esatte misure degli aumenti;

Considerato perciò necessario sospendere l'odierno procedimento in attesa di poter acquisire, insieme con il provvedimento amministrativo, decisive indicazioni per l'ulteriore corso processuale;

Visti gli artt. 140 bis.6 Cod. Consumo e 295 c.p.c.

P.Q.M.

Sospende il procedimento in attesa del deposito del provvedimento dell'Autorità Garante, da assumere nel procedimento I743 (provv. 22416).

Così deciso in Genova il 4.10.2012.

Si comunichi

Il Giudice rel.

Dr. R.BRACCIALINI

Il Presidente

Dr. L.COSTANZO

